

Verso una nuova legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare

Lettera della Lega Obiettori di Coscienza alla III Commissione (difesa) della Camera dei Deputati (novembre 1988)

Con le presenti note la Lega degli Obiettori di Coscienza intende rispondere ai quesiti posti da alcuni deputati presenti in occasione dell'aduzione del 25 ottobre u.s. presso il Comitato ristretto per la riforma della legge 772/72 costituito presso la Commissione Difesa della Camera. Per una disamina completa dei disegni di legge ufficialmente presentati dai vari gruppi parlamentari si rimanda alla nostra analisi già consegnata in occasione dell'audizione e che dovrebbe essere stata inviata a tutti i membri della Commissione.

Riteniamo che la discussione possa prendere l'avvio sottolineando nuovamente le due questioni base che il provvedimento in discussione pone e che non potranno essere eluse, almeno se si intende por mano seriamente ad un nuovo testo di legge.

Senza dubbio il pieno riconoscimento dell'obiezione di coscienza come diritto soggettivo è il primo punto da affrontare. Conosciamo bene le posizioni del Ministero della Difesa e del Governo in merito, le quali appaiono in manifesto contrasto non soltanto con i ben noti pronunciamenti del Parlamento europeo (7 febbraio 1983) e della Commissione Diritti umani dell'ONU (1° marzo 1987), ma anche con la giurisprudenza più recente (si vedano le ordinanze di rinvio alla Corte Costituzionale dell'art. 5 della legge 772/72 per i casi degli obiettori «autoridotti» Mariano Pusceddu, Antonio De Filippis e Silverio Capuzzo).

Inutile dire che il riconoscimento di tale diritto sarebbe ben in linea con quanto affermato dalla Carta Costituzionale (art. 2) e dalla Carta dei Diritti dell'Uomo (art. 18), le quali sanciscono alcuni principi di garanzia delle libertà individuali che nessuna supposta «esigenza della difesa» (armata) può e deve affievolire.

Crediamo che il Parlamento, e quindi la Commissione Difesa, abbia la piena facoltà di intraprendere questa strada, considerando per di più che il

* Membro del Consiglio Nazionale della Lega Obiettori di Coscienza.

Governo, tramite il Ministro On. Zanone, ha dichiarato di non voler presentare un proprio testo (14 giugno 1988).

Naturalmente occorre valutare in che modo si intende realizzare nell'articolo del nuovo testo questa affermazione di principio. È a nostro avviso necessario porre la massima attenzione, più che alla definizione di «obiettore di coscienza» (solitamente posta come primo articolo), alle condizioni ostative oggettive che impediranno al cittadino l'espletamento del servizio civile, alle forme di verifica adottate a questo scopo, ai casi di decadenza dallo «status di obiettore». In sostanza, anche sulla scorta dell'esperienza di 16 anni di esistenza della legge 772, è assolutamente necessario evitare che l'ammissione al servizio civile sia sottoposta a giudizi discrezionali da parte dell'Amministrazione (sia essa civile o militare, poco importa), la quale dovrà limitarsi a eseguire un mero riscontro circa la sussistenza di condanne definitive relative, ad esempio, a reati di porto abusivo e traffico delle armi, senza alcun riferimento a supposte «motivazioni di coscienza» la cui insondabilità è nell'ordine delle cose. In questo quadro, le misure preventive, proposte nei progetti 436 e 1878 (Camera), sono da escludere assolutamente, in quanto si tratta di provvedimenti *ante delictum* (di dubbia costituzionalità - Elia) decisi sulla base del semplice sospetto senza un particolare controllo da parte della Magistratura. È ovvio poi che qualunque riferimento all'aver «tenuto condotta assolutamente incompatibile con i convincimenti etici indicati a motivazione della domanda di obiezione» (proposta 1878) è giuridicamente e politicamente inaccettabile, almeno se si intende realmente introdurre il diritto all'obiezione di coscienza.

È chiaro quindi che anche l'esistenza di qualunque commissione atta a verificare le domande appare risibile. Oltre a ricordare sinistramente l'attuale commissione prevista all'art. 4, sarebbe arduo definirne la composizione. Dato che il principio base cui occorre ispirarsi è il rispetto dei convincimenti di coscienza del cittadino (qualunque essi siano), la funzione di tale organo potrebbe tutt'al più essere di tipo notarile, nella linea sopra indicata del riscontro oggettivo. Ma anche la sua esistenza con tale compito circoscritto potrebbe creare un soggetto giudicante «doppio» rispetto, ad esempio, al Ministro della Difesa, cui probabilmente spetterebbe comunque tale funzione (anche per ragioni tecniche: è l'Amministrazione della Difesa che organizza le liste di leva). Giova infine ricordare (a dispetto di quanto affermato dall'On. Zanone il 14 giugno u.s.) che l'autonomia dell'attuale commissione è sì attualmente fortemente ridotta, ma solo a seguito della sentenza 16/85 del Consiglio di Stato. In questa si afferma tra l'altro che «alla commissione non è demandato il compito di valutare in positivo il grado di profondità dei convincimenti e dei motivi allegati dai richiedenti, ma solo la loro non manifesta infondatezza». Non si tratta quindi di un «merito» della legge, che permane tuttora inadeguata su tale punto. A prova di ciò si noti che per giungere a questa conclusione il Consiglio di Stato ha dovuto far addirittura riferimento ai lavori parlamentari che precedettero l'approvazione della legge 772/72.

Occorre quindi richiamare l'attenzione sui casi di decadenza dallo «status di obiettore». In regime di diritto occorrerà assolutamente limitare questa possibilità rispetto alla legge attuale, circoscrivendola ai reati e delitti previsti quali cause ostative del diritto stesso. Ad esempio, nel solito caso di detenzione o porto abusivo di armi (si veda art. 9 legge 772). Non può invece in alcun modo essere ammissibile la decadenza in caso di «gravi mancanze disciplinari» (art. 6 legge

772), per le quali occorrerà rimandare, come nel caso dei cittadini in armi, ad un apposito regolamento disciplinare del servizio civile. Si pensi al caso degli obiettori «autoridotti» che, pur avendo svolto 12 mesi di servizio, si vedono decadere dallo status in forza di tale norma, con conseguente obbligo di prestare nuovamente tutto il servizio di leva in armi.

Per finire su questo punto, crediamo che il problema dell'esistenza di limitazioni e divieti permanenti per gli obiettori «riconosciuti», seppure fondato dal punto di vista logico e giuridico, sia attualmente di minore importanza. Certo, se il servizio civile fosse di natura opzionale rispetto a quello in armi, nessuna limitazione (e quindi nemmeno alcuna condizione ostativa oggettiva...) sarebbe ammissibile. In altre parole ciò «sarebbe possibile soltanto in un regime di alternatività incondizionata tra i due tipi di servizio, ma una simile soluzione presupporrebbe necessariamente la facoltatività del servizio militare armato, cui è di ostacolo l'art. 52, 2° comma della Costituzione» (sentenza 164/85 della Corte Costituzionale).

Una soluzione accettabile potrebbe essere l'esistenza di tali divieti per un periodo di tempo determinato, poniamo fino al 45° anno di età, limite oltre il quale cessa la possibilità del richiamo per gli obbligati alla leva (si veda la proposta 1878).

Più grave ci pare invece il fatto di escludere la possibilità di presentare la dichiarazione di obiezione di coscienza in un qualunque momento, prima, durante o dopo il servizio di leva (si vedano invece le proposte 1946 e 2655). Ciò contrasta con l'invetabile *evoluzione delle motivazioni di coscienza*, che pure questa legge dovrebbe tutelare; inoltre introdurre tale possibilità permetterebbe di sanare l'attuale disparità di trattamento con i cittadini in armi, dato che una simile facoltà esiste solo nel caso opposto (rinuncia «ai benefici della legge 772/72», DPR 1139/77, art. 8).

La seconda questione che la nuova legge deve affrontare è relativa alle forme di «difesa della Patria» (art. 52 della Costituzione), anche alla luce di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (sentenze 164/85 e 113/86). Il servizio civile è senza dubbio un modo valido di difendere la comunità nazionale, dato che lo svolgerlo «non si traduce assolutamente in una deroga al dovere di difesa della Patria, ben suscettibile di adempimento attraverso la prestazione di adeguati comportamenti di impegno sociale non armato» (sentenza 164/85). Quindi il servizio civile che il nuovo testo ipotizzerà non dovrà avere caratteristiche di marginalità rispetto alla difesa armata, ma dovrà permettere ai cittadini obiettori di adempiere al dovere costituzionale in modo consapevole e con piena dignità. E d'altronde il servizio civile degli obiettori di coscienza (data la loro estraneità alle forze armate in forza delle motivazioni di coscienza che li spingono «a non riconoscere né gradi né divise aventi le stellette, donde il loro esonero da qualsiasi forma di addestramento militare» – sentenza 113/86) «non può non tradursi in un'alternativa di natura profondamente diversa» dal servizio in armi (*idem*).

Quindi, da un lato la necessità di prevedere un servizio civile alternativo che tenga conto delle motivazioni degli obiettori, dall'altro la necessità di dare allo stesso piena dignità ed efficacia operativa.

In questo quadro appare strumentale la contrapposizione secca tra servizio presso enti privati e presso enti pubblici. Importante è invece introdurre la necessità di controlli volti a stabilire la reale incidenza sociale dei servizi cui gli obiettori vengono destinati, oltre che il semplice rispetto burocratico di orari e sedi di

servizio (secondo invece la conclamata prassi attualmente adottata dal Ministero della Difesa e dai suoi organi periferici). A questo proposito l'efficacia dei controlli, e quindi anche del servizio svolto, sarebbe maggiore se l'organizzazione dell'ipotetico Servizio Civile Nazionale fosse di tipo regionale, in stretto contatto con l'organo amministrativo locale.

Importante, ma delicato, il discorso sulla *Protezione civile*. Si tratta di un settore strategico per il nostro Paese, purtroppo attualmente gestito con criteri verticistici, lontani dalle realtà locali, volto essenzialmente agli interventi di emergenza, con un marcato e strumentale coinvolgimento delle forze armate, che vi portano la loro organizzazione gerarchica totalizzante, alla quale gli obiettori si sentono estranei (si veda anche quanto accaduto al contingente di 30 obiettori destinati agli inizi dell'87 al Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto). Quindi occorre a nostro avviso una certa cautela, anche se indubbiamente gli obiettori possono e devono partecipare a questa attività di difesa territoriale. Sarebbe certamente più in linea con quanto detto sopra prevedere l'impegno degli obiettori soprattutto per le funzioni preventive, che una Protezione civile degna di questo nome dovrebbe in ogni caso curare, preferibilmente presso la regione di provenienza degli obiettori stessi. Ciò ne renderebbe più efficace l'azione a causa della maggiore conoscenza del territorio e della realtà sociale in cui essi andrebbero ad operare. In linea di principio poi è auspicabile che gli obiettori siano destinati a tale settore solo dietro propria esplicita richiesta, in analogia con quanto previsto dalla maggioranza dei progetti di legge per gli enti privati. Sarebbe inoltre coerente con lo spirito della Costituzione il prevedere per tutti gli obiettori, anche quelli che scelgono settori diversi, un primo periodo di formazione nella Protezione civile, al fine di fornire adeguati strumenti conoscitivi nel caso di pubbliche calamità (ad esempio il primo mese di servizio). A questo proposito sarebbe della massima utilità ripetere l'esperienza svoltasi quest'anno a Firenze, dove la Prefettura e le amministrazioni locali hanno organizzato un corso sulle tecniche della Protezione civile (cui hanno partecipato anche alcuni obiettori in servizio...), magari allargandola ad altre realtà locali.

Tornando al problema della difesa, vorremmo sottolineare ancora che gli obiettori vogliono partecipare ad essa in forme proprie. Anche se la Commissione giudicherà che l'introdurre fin da adesso forme alternative di difesa basate su metodi nonviolenti (proposte 1946 e 2655 Camera) non sia maturo, chiediamo che lo studio di tali metodi (insieme a tutte le attività di promozione della pace e della nonviolenza) sia almeno inserito quale settore di impiego degli obiettori in servizio civile. Già adesso alcuni enti convenzionati vi lavorano (Unione Scienziati per il Disarmo) ed altri vi lavorerebbero volentieri se il Ministro della Difesa non avesse loro negato la convenzione. È il caso del Forum per i Problemi della Pace e della Guerra di Firenze, un Istituto fondato e diretto da numerosi docenti universitari fiorentini (Presidente il Prof. Mario Primicerio), e che ha già prodotto notevoli studi teorici ed economici, ad esempio una recente indagine sull'industria bellica toscana. Oppure il caso del M.I.R. di Padova, che nella primavera scorsa si è visto sospendere l'assegnazione degli obiettori.

Vediamo quindi alcune altre questioni rilevanti che il nuovo testo dovrà affrontare. A sovrintendere alla gestione complessiva del servizio civile degli obiettori (anche nella Protezione civile) ci pare utile l'introdurre il *Dipartimento del Servizio Civile Nazionale* come previsto da diverse proposte e dalla stessa legge

772, quale organo di indirizzo e controllo che garantisca la qualità del servizio e il rispetto delle attitudini dell'obietto. A questo sarebbe però necessario affiancare una struttura regionale direttamente collegata con le Amministrazioni locali. Come detto, ciò garantirebbe meglio l'efficienza del servizio ed il rispetto delle convenzioni da parte degli enti, oltre a coordinare con maggiore efficacia le varie attività sul territorio collegate con il servizio civile.

Per quel che si attiene alla *durata del servizio civile*, sappiamo bene che si tratta di un altro scoglio sulla strada della nuova legge. L'orientamento prevalente, purtroppo, è quello di confermare una durata maggiore rispetto al parallelo servizio in armi, anche se magari con una discreta riduzione. A nostro avviso (ma ricordiamo qui anche la già citata risoluzione del Parlamento europeo dell'83 e il recente documento inviato alla Commissione Difesa della Camera dalla sezione italiana di Amnesty International, associazione sulla cui indipendenza crediamo non possano esservi dubbi), si tratta di una disparità di trattamento rispetto ai cittadini in armi che viola il principio del diritto all'obiezione di coscienza che si vorrebbe affermare come asse portante della legge. Una tale differenza si può spiegare solo con l'intenzione di opporre un qualche filtro al numero di cittadini che compiranno tale scelta. Il tentativo di motivarla con supposte esigenze formative degli obiettori pare discutibile (quasi che gli obiettori fossero meno abili dei militari ad imparare nozioni inerenti il proprio servizio, o comunque facendo presupporre una diversa difficoltà intrinseca nei due servizi), stante anche la parificazione della leva di mare con quella di terra introdotta dalla legge 958/86. Questa differenza suona inoltre come un segno di preventiva sfiducia da parte del legislatore nei confronti degli obiettori, tale da indurre negli stessi la sensazione di sentirsi in qualche modo «cittadini di serie B».

Le motivazioni addotte dal Ministero della Difesa per chiedere comunque una differenza (anche forte) nella durata dei due servizi appaiono risibili sotto più punti di vista. Anzitutto il richiamarsi alla situazione degli altri Paesi europei è improprio sia per le rispettive diverse legislazioni in materia (che si presentano migliori sul altri punti), sia perché non si comprende francamente cosa impedisca al nostro Paese, una volta tanto, di anticipare gli altri partners europei nell'accogliere le raccomandazioni dell'organismo sovranazionale di cui la stessa Italia fa parte (cfr. risoluzione Parlamento europeo). Inoltre la «necessità di compensare il maggiore sacrificio dei cittadini in armi», se non fosse offensiva nei confronti di chi ha svolto il servizio civile, appare discutibile sotto il profilo degli intenti. Ovverosia, abbiamo l'impressione che si voglia affermare la pari sofferenza più che il pari sacrificio. Perché invece non migliorare le condizioni di vita dei cittadini in armi, arrivando a «smilitarizzare il servizio militare»?

Giova ricordare poi che siamo in attesa di conoscere il giudizio della Corte Costituzionale sulle eccezioni di incostituzionalità dell'art. 5 della 772/72 sollevate quest'anno dai Tribunali di Cagliari (Mariano Pusceddu), Rimini (Antonio De Filippis) e Venezia (Silverio Capuzzo), i quali hanno giudicato in contrasto con il principio di uguaglianza dei cittadini (art. 3 Costituzione) la norma che prevede la maggior durata del servizio civile.

La questione della *rappresentanza degli obiettori*. In generale ci pare di grande utilità, anche al fine di evitare il contenzioso che attualmente caratterizza i rapporti tra enti e obiettori da una parte e autorità militare dall'altra, il prevedere un organismo di consultazione come in più progetti di legge. Se si volesse intro-

durre una rappresentanza di obiettori in servizio, oltre che di obiettori che il servizio l'hanno già svolto, le difficoltà pratiche sarebbero numerose. Non è pensabile l'organizzare sorta di elezioni con liste contrapposte, sullo stile e con i probabili infelici esiti di quanto avviene nella realtà scolastica. Una possibile soluzione potrebbe invece realizzarsi nel caso in cui, come auspicato sopra, si desse una struttura regionale al costituendo Servizio Civile Nazionale. In questo caso sarebbe ben più facile per gli obiettori in servizio conoscersi, magari prevedendo apposite assemblee regionali con cadenza quadrimestrale, nelle quali, una volta l'anno, eleggere un rappresentante per ogni regione. I 20 rappresentanti regionali potrebbero quindi esprimere al loro interno i 2 o 3 delegati nell'organismo consultivo.

Ricordiamo poi il caso degli «*obiettori totali*» ovvero di quei cittadini che rifiutano anche il servizio civile. Si tratta per lo più di Testimoni di Geova (oltre ad un esiguo numero di anarchici), che attualmente, in forza delle loro radicate convinzioni, sono detenuti in espiazione di pena presso alcuni carceri militari (Forte Boccea, Gaeta, Peschiera), rimasti aperti solo per questi casi (pare un migliaio l'anno). Non abbiamo una soluzione pronta, ma certo il fatto che essi, pur rifiutando l'inquadramento nelle forze armate, siano costretti a sottostare alla stessa disciplina militare che contestano (in vigore in detti istituti di pena), appare quanto meno contraddittorio. Tant'è vero che lo stesso Tribunale Militare di Napoli nella primavera scorsa ha emesso ben otto ordinanze di libertà provvisoria a favore di numerosi obiettori totali, sollevando questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 772.

Infine sollecitiamo il legislatore affinché introduca alcune urgenti *norme transitorie*. Anzitutto occorre prevedere una "sanatoria" per i casi degli obiettori autoridotti (si veda proposta 248, art. 23, Senato). Ci pare ovviamente importante, anche se la durata del servizio civile non verrà del tutto parificata, che sia riconosciuta l'importanza della battaglia condotta da questi giovani per l'affermazione del diritto dell'uguaglianza del cittadino davanti alla legge. Quindi, su questa linea, prevedere anche che gli obiettori in servizio al momento dell'approvazione della legge siano tenuti a svolgere un periodo di ferma pari a quello previsto dal nuovo testo. Infine, per quel che riguarda le convenzioni con gli enti attualmente in vigore, queste dovranno essere confermate fino alla stesura di un nuovo protocollo d'intesa. Ciò fatto le convenzioni andranno tutte necessariamente ridiscusse sulla base dei nuovi criteri di gestione.

A margine di tale discussione desideriamo segnalare tre questioni controverse attualmente aperte, sulle quali chiediamo che il Parlamento eserciti i suoi poteri di controllo e indirizzo circa l'operato del Governo.

1) *Il problema dell'informazione circa la legge 772 e le sue possibilità*. Come è noto il 26 novembre 1986 la Commissione Difesa della Camera approvò una risoluzione che impegnava il Governo a «realizzare un'opportuna capillare informazione, nell'ambito delle facoltà offerte ai cittadini dalla legge 772/72». Inutile dire che non è stato fatto niente, se si eccettuano alcune iniziative realizzate dalle Amministrazioni locali (in cui il Governo non ha giocato alcun ruolo). Anzi, è sotto l'occhio di tutti la continua, martellante e, oseremo dire, demagogica «campagna d'immagine» promossa dal Ministero della Difesa in favore di tutte le armi (aereonatica, esercito, marina), pagata profumatamente su stampa ed emittenti radiotelevisive private e pubbliche.

Ora, non vogliamo qui contestare la necessità di tale campagna in favore

delle forze armate, ma chiediamo che il Governo aumenti nettamente il suo impegno informativo circa la legge 772/72. Non è certo credibile che tutto si possa esaurire pubblicando una decina di righe sul manifesto, di chiamata alla leva o su quello di chiamata alle armi, come sostenuto dal Ministro della Difesa (risposta alle interrogazioni Staller n° 4-01053 e Salvoldi n° 3-00688).

E che il comportamento del Ministero sia ostruzionistico e contraddittorio lo si rileva anche andando a rileggere cosa oppone alla richiesta di rendere pubbliche le liste degli enti attualmente convenzionati (interrogazioni P. F. Casini n° 4-00582 e P. Castagnetti n° 4-02363). In un caso il Ministro sostiene che ciò «potrebbe ingenerare situazioni di clientelismo difficilmente riconoscibili» (?), nel secondo che ciò «comporterebbe la preventiva richiesta d'assenso da parte degli enti stessi circa la pubblicità del proprio statuto». Tutto ciò appare, ci sia consentito, grottesco. Si noti che questo avviene in presenza di una norma tutt'ora vigente (circolare del Ministero della Difesa LEV A-9 U.D.G. del 20 dicembre 1986), che consente agli obiettori di indicare fin dal momento della domanda di obiezione l'area di impiego, l'ente e la relativa sede presso cui svolgere il servizio. Ma se gli enti convenzionati non sono resi pubblici tale possibilità appare del tutto teorica.

2) *La questione degli obiettori di coscienza che desiderano partecipare a concorsi per vigili urbani.* Pare incredibile, ma anche qui il Ministero della Difesa è capace di esercitare tutta la sua influenza negativa.

Come è noto, agli obiettori di coscienza riconosciuti è «permanentemente vietato detenere e usare le armi e munizioni, indicate rispettivamente negli artt. 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza» (art. 9 legge 772).

Per quel che riguarda il corpo dei vigili urbani, vige la legge-quadro 65/86, che ammette per essi compiti di pubblica sicurezza «previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità» (art. 3). «Il Prefetto conferisce al suddetto personale la qualifica di agente di pubblica sicurezza» dopo aver accertato alcuni requisiti (art. 5, comma 2), per il quale è quindi conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza con possibilità di portare le armi senza licenza (art. 5, comma 5). Tale procedura, a discrezione del Sindaco e del Prefetto, nominativa e a tempo determinato, è confermata dal Decreto 145-87 del Ministero dell'Interno, che prevede per soli «motivi particolari di sicurezza e tenuto conto degli indici locali di criminalità» che tale possibilità venga estesa (su richiesta del Prefetto) a tutto il personale di polizia municipale (art. 2, comma 3). In tal senso va anche la recente circolare del Ministero dell'Interno prot. 15700.VI.13/21.500 del 13 aprile 1988, nella quale si afferma che «dal contesto della legge-quadro non sembra potersi dedurre che il conferimento della qualità di agente di pubblica sicurezza discenda automaticamente dal solo riscontro del possesso dei requisiti citati dal 2° comma, art. 5, in quanto gli stessi rivestono carattere di generalità e sono prescritti non solo al fine di poter rivestire la qualifica di agente di pubblica sicurezza bensì anche quella di dipendente comunale». Infine si sottolinea che il testo di legge lascia «presupporre l'esistenza di fasce di vigili ai quali può essere conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza ed altre per le quali la stessa non va attribuita».

Ebbene, il Ministero della Difesa, dietro richiesta dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, il 28 ottobre 1987 con lettera prot. 850008/SAM/87/3 fa sapere all'A.N.C.I. che «non ritiene ammissibile ai sensi dell'art. 9 della legge 772/

72, la partecipazione ai concorsi indetti dai Comuni per posti di VV.UU. per i giovani obiettori di coscienza che abbiano optato per il servizio sostitutivo civile».

L'A.N.C.I. ha poi diramato rapidamente tale risposta alle proprie sedi locali e queste ai Comuni. Risultato: sono ormai diversi i casi di obiettori illegittimamente non ammessi al concorso (senza che se ne faccia esplicita menzione nel bando...) o, pur vincitori del concorso, non ammessi successivamente proprio in forza della circolare del Ministero della Difesa.

È il caso di Silvio Cazzante, non ammesso il 27 agosto scorso al concorso bandito dal Comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo); è il caso di Giovanni Scarpa, vincitore poi non ammesso a ruolo da Comune di Firenze (25 agosto 1988); è il caso di Alessandro Pagliai e Marco Salvadori, vincitori poi non ammessi a ruolo dal Comune di Prato (Firenze, maggio 1988).

Non si chiede qui di concedere a tali obiettori di portare le armi, ma di permettere loro di esercitare il proprio diritto di lavorare in un corpo, quello dei vigili, per sua natura non armato.

3) *La questione del ritardo per motivi di studio.* Come è noto, la domanda di obiezione di coscienza deve essere presentata entro 60 giorni dall'arruolamento, oppure, per «gli ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare, che non avessero presentato la domanda» entro il suddetto termine, entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi (art. 2 legge 772). Il DPR 1139/77 precisa che «la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di età o per essere venuti meno i motivi del ritardo o rinvio del servizio militare di leva».

Il Ministero della Difesa interpreta tale norma in senso, ci pare, restrittivo. Infatti a coloro che, pur essendo ammessi al rinvio poniamo per il 1989, presentano la domanda di obiezione ad esempio nel giugno 1989, i Distretti Militari richiedono la contestuale presentazione di una dichiarazione di rinuncia del rinvio. Il che è confermato dalla risposta del Ministro all'interrogazione Ronchi n. 4-03507. Ciò pare in contrasto con l'art. 11 della legge 772, che equipara «ad ogni effetto civile e amministrativo» gli obiettori con i cittadini in armi. Crediamo che la facoltà di presentare ulteriori rinvii, anche dopo l'accettazione della domanda di obiezione, rientri in tale equiparazione.

Concludiamo sollecitando la Commissione Difesa della Camera ad approvare con la massima urgenza la proposta di legge 3183, già licenziata dalla Commissione Difesa del Senato, che modifica l'art. 19 della legge 191/75 nel senso di aumentare «il periodo di tempo oltre la durata legale del corso di laurea per il quale può essere concesso il ritardo nella modificazione del servizio militare di leva». Se tale modifica non verrà introdotta entro l'anno gravissime saranno le conseguenze per tutti i chiamati alla leva, obiettori e non. ■